

IANUS

Diritto e Finanza



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Rivista di studi giuridici

<https://www.rivistaianus.it>

n. 6 - giugno 2012

LE “PRIMARIE” TRA AUTONOMIA PRIVATA
COLLETTIVA E TUTELA DELLA *PRIVACY*
(A MARGINE DI UN PROVVEDIMENTO DEL
GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI)

Fausto Caggia

**LE “PRIMARIE” TRA AUTONOMIA PRIVATA
COLLETTIVA E TUTELA DELLA *PRIVACY*
(A MARGINE DI UN PROVVEDIMENTO DEL GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)**

FAUSTO CAGGIA

*Ricercatore di Diritto privato comparato presso
l’Università di Enna “Kore”;*

1. Con un provvedimento che avrebbe, forse, meritato una più ampia motivazione, l’Autorità garante per la protezione dei dati personali decide in merito ai presupposti per l’esercizio del diritto di voto attivo nelle consultazioni “primarie” di uno schieramento elettorale ai fini della scelta del candidato *premier* della coalizione¹. L’asciuttezza del provvedimento, invero un carattere non infrequente delle decisioni del Garante, richiede che siano sintetizzati i fatti che hanno preceduto il ricorso anche al fine di meglio inquadrare i singoli profili giuridici della fattispecie².

Seguendo una prassi già largamente percorsa negli ultimi anni dai partiti o dalle coalizioni elettorali, il Partito democratico, la Sinistra ecologia libertà ed il Partito socialista italiano assumono la decisione di affidare la scelta del candidato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ad una consultazione di voto tra gli elettori in un momento collocato prima della ordinaria tornata elettorale politica, consultazione che assume quindi il nome di “primarie”³.

¹ Si tratta del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 328 del 31 ottobre 2012

<http://www3.unisi.it/ianus/numero%206/primarie.pdf>

² Per alcune riflessioni critiche immediatamente a margine della prospettazione del contenuto delle regole alla luce del dibattito politico mi sia permesso rinviare al mio *Le regole per le primarie del centrosinistra riguardano tutti*, in *Libertiamo* del 18 ottobre 2012, consultabile in www.libertiamo.it/2012/10/18/le-regole-per-le-primarie-del-centro-sinistra-riguardano-tutti/

³ Una prassi che ha attirato l’attenzione anche della dottrina giuridica, tra cui si v., tra i più recenti contributi, P. MARSOCCI, *Le “primarie”: i partiti italiani alle prese con il metodo democratico*, in *Rivista Aic*, n. 2/2012, consultabile in www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/

In assenza di una legge statale che disciplini la partecipazione alle primarie e le procedure di voto (mentre esistono leggi regionali in proposito), i partiti che compongono quella coalizione hanno avviato un processo di autoregolamentazione finalizzato a stabilirne i requisiti per essere legittimati all'esercizio di voto attivo e passivo, il numero di tornate elettorali ed il *quorum* per stabilire il candidato vincitore; al fine di garantire la regolarità del voto, il comitato organizzatore, composto da soggetti nominati dagli organi dei partiti che compongono la coalizione, ha stabilito che, al fianco dei tradizionali requisiti di età, residenza e limitazione dell'esercizio di voto per ragioni indicate dalla legge, i soggetti interessati a partecipare devono eseguire una registrazione, anche *on line*, destinata a formare un albo degli elettori di centrosinistra, ritirare un certificato elettorale specificatamente destinato alle primarie ed, al momento del voto, sottoscrivere una dichiarazione di impegno a sostenere la coalizione dei partiti che hanno indetto la consultazione, indipendentemente dall'esito. Nelle intenzioni del comitato organizzatore l'albo degli elettori alle primarie e le sottoscrizioni della dichiarazione d'impegno a sostenere la coalizione di centrosinistra non avrebbero dovuto semplicemente essere utilizzate ai fini delle procedure di voto ma sarebbero state rese pubbliche per costituire una banca dati degli aderenti allo schieramento politico ed essere utilizzata anche per campagne ed iniziative politiche future, scollegate, dal punto di vista organizzativo e funzionale, dalle "primarie".

Se, da un lato, le regole per la partecipazione al voto si fanno apprezzare per un tentativo di allargare la base elettorale anche in favore dei soggetti che non presentino il requisito della cittadinanza italiana, dall'altro, il loro contenuto solleva alcune perplessità, che ne incrinano la legittimità, rispetto ad un ingiustificato aggravamento della procedura se confrontata a ciò che si richiede per votare in una tornata elettorale ordinaria e che si esaurisce nella esibizione di un documento di identità e di tessera elettorale; allo stesso modo, motivi d'illegittimità si rappresentano in ordine al potenziale rischio di violazione della

Marsocci.pdf; E. ROSSI e L. GORI, *Le primarie in Italia: dalla prassi alle regole*, in *Quaderni costituzionali*, 2009, 619 ss.; C. FUSARO, *La legge regionale toscana sulle primarie*, in *Le Regioni*, XXXIII (2005), p. 441 ss.; G. PALLAVER, *Le primarie all'interno della Südtiroler Volkspartei*, in *Ibidem*, p. 459 ss.

privacy, ma anche del principio di segretezza del voto, che l'eventuale pubblicazione dell'albo degli elettori delle primarie e delle sottoscrizioni alla dichiarazione d'impegno a sostenere la coalizione mette in esponente.

I dubbi ed i motivi di illegittimità convincono i comitati che sostengono uno dei candidati, ed in particolare i "Comitati per Matteo Renzi", a ricorrere davanti al Garante per la protezione dei dati personali segnatamente sollevando i rischi potenziali per la riservatezza degli elettori alle primarie se si fosse dato seguito alla pubblicazione di tali elenchi; in particolare si evidenzia che l'orientamento politico della persona gode, alla luce del *Codice per la protezione dei dati personali* (d'ora in avanti *Codice*), contenuto nel d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di una tutela rafforzata dal momento che esso è ricondotto all'interno della categoria dei "dati sensibili", per il cui trattamento non è sufficiente la manifestazione del consenso scritto da parte del titolare ma anche il rispetto di particolari garanzie rispetto alla loro raccolta, trattamento e conservazione indicate con specifico provvedimento da richiedere preventivamente al Garante per la protezione dei dati personali (si v. in part. l'art. 26 dello stesso d. lgs.).

2. Prima di muovere ad analizzare il merito della decisione, conviene fermarsi su alcune argomentazioni utilizzate, nel dibattito che ha preceduto la scrittura delle regole di voto, come giustificazione per procedere ad un'autoregolamentazione da parte dei partiti.

La decisione d'introdurre la registrazione degli elettori e le dichiarazioni d'impegno a sostenere lo schieramento elettorale vuole perseguire il dichiarato obiettivo di garantire la regolarità delle procedure di voto, limitando così il rischio di fenomeni d'inquinamento per effetto della partecipazione di soggetti, che non appartengono al tradizionale bacino elettorale, o di episodi di voto plurimo.

A sostegno dell'adozione di questi presupposti, che, come si è detto, introducono requisiti più onerosi rispetto alla partecipazione alle ordinarie tornate elettorali, si è argomentato che, adottando questa prassi, si è affermata la volontà di avvicinarsi all'esperienza largamente sperimentata nel sistema

americano, dove la partecipazione alle elezioni “primarie” è condizionata alla registrazione nelle liste elettorali del partito che indice le consultazioni, con la conseguenza che, in quel sistema, si precostituisce una base degli aventi diritto al voto.

Quest’affermazione, che tenta di rappresentare in modo sintetico un modello che si assume come orientante, conduce ad una serie di semplificazioni, che ne mettono in discussione la correttezza stessa del rinvio, manifestandosi così come un tipico esempio di uso non appropriato della comparazione.

Accade, di fatti, ed accade di frequente, che quando parliamo di modelli stranieri, li evochiamo senza conoscerne non solo i dettagli ma neanche le caratteristiche principali, ignorando le ragioni storiche ed istituzionali della loro emersione. Questo errore si produce anche nel caso dell’individuazione delle regole da fissare per le procedure di voto delle consultazioni primarie nel momento in cui si apre un confronto con esperienze straniere, e con quella americana in particolare.

Gli elementi di discutibilità rispetto alla possibilità di “trapiantare” il modello americano nel sistema politico italiano insistono principalmente sulla scarsa considerazione di alcuni fattori di contesto in cui esso ha origine e segnatamente della storia delle istituzioni politiche e dei partiti di quel paese, della natura scarsamente ideologica dell’elettorato americano, così come dell’evoluzione dei sistemi elettorali e delle ragioni sottese ad essa⁴.

Rispetto al profilo delle modalità di consultazione dell’elettorato per la scelta dei candidati alle future elezioni, pur all’interno di un quadro dove prevale il ricorso alle primarie, si deve sottolineare che, in alcuni stati, si fa ricorso ad un tipo di consultazione che coincide con la partecipazione degli elettori in assemblee elettive, non limitate agli aderenti ad un partito, che viene comunemente indicato con il nome di *caucus*. Ma varianti

⁴ Per un’analisi dell’affermazione delle “primarie” attraverso le lenti della storia politica di quel paese, S. FABBRINI, *Il Presidenzialismo degli Stati Uniti*, Roma-Bari, 1993, p. 33 ss.; per uno studio nella prospettiva della comparazione giuridica E. MOSTACCI, *Le primarie negli Stati Uniti: partecipazione politica e ruolo dei partiti nelle elezioni presidenziali americane*, in *Dir. pubbl. comp. ed eur.*, 2008, 675 ss.; in termini più generali per una documentata analisi degli sviluppi del sistema elettorale americano G.F. FERRARI, *I sistemi elettorali negli Stati Uniti*, in *Riforme elettorali*, a cura di M. Luciani e M. Volpi, Roma-Bari, 1995, p. 273 ss.

tra loro alternative esistono anche all'interno dello stesso modello della scelta dei candidati fondato sulle "primarie", dove un momento di differenziazione, invero non l'unico, lo si incontra rispetto proprio al profilo dei requisiti per la partecipazione al voto. Se, infatti, il requisito della registrazione nelle liste elettorali, e la contestuale affiliazione ad un partito, è un requisito necessario per poter partecipare al suffragio, l'emersione di sottotipi nel modello la si osserva rispetto al profilo dell'apertura della consultazione ai soggetti registrati come elettori di partiti diversi da quello che indice le "primarie". In conseguenza di ciò è possibile isolare tre ipotesi di consultazioni "primarie": a) *chiuse*, alla quali possono partecipare solo gli elettori che sono registrati, da un certo periodo di tempo, quali sostenitori del partito che svolge la consultazione; b) *aperte*, alle quali sono ammessi tutti gli elettori registrati, anche dello schieramento avverso, purché non abbiano preso parte ad una consultazione di un altro partito, per la designazione delle candidature alla medesima elezione; c) *semi-chiuse*, che ammettono la partecipazione al voto da parte degli elettori già registrati come simpatizzanti, coloro che sono registrati come elettori indipendenti e quelli che si registrano al momento del voto⁵.

Questi meccanismi di registrazione devono però essere valutati alla luce di un elemento caratterizzante il sistema americano, che diversifica in modo profondo, si potrebbe dire svolgendo quasi una funzione di demarcatore sistemologico, questo sistema dall'esperienza italiana⁶. Questo elemento consiste nel fatto che il sistema di partecipazione al voto è fondato sull'istituto della *voter registration*, secondo cui ciascun cittadino americano può esercitare il diritto di voto, anche rispetto alle

⁵ Per una descrizione dei diversi modelli di consultazione dell'elettorato E. MOSTACCI, *Le primarie negli Stati Uniti: partecipazione politica e ruolo dei partiti nelle elezioni presidenziali americane*, cit., p. 685 s.

⁶ Nella letteratura comparatistica sono intesi come demarcatori sistemologici i dati utili per operare una classificazione degli ordinamenti giuridici, e tradizionalmente coincidenti con la dinamica con cui il sistema delle fonti del diritto viene ad operare, su cui A. GAMBARO e R. SACCO, *Sistemi giuridici comparati*, Torino, 1996, p. 44.

elezioni ordinarie, a condizione di aver soddisfatto l'onere dell'iscrizione nelle liste elettorali⁷.

Questo meccanismo appare quindi radicalmente diverso, e tende a perseguire finalità altre, rispetto alla dinamica di iscrizione nelle liste elettorali che caratterizza il sistema elettorale italiano, dove l'inserimento in tali elenchi è un effetto automatico del raggiungimento dell'età richiesta per esercitare il voto e della dichiarazione di residenza realizzata attraverso i registri di stato civile.

L'istituto della *voter registration* può essere spiegato nella storia delle elezioni americane, all'interno della quale sono stati molto frequenti e gravi i casi di inquinamento e di voto di scambio, una prassi favorita dal fatto che quel sistema non conosce un sistema omogeneo, tra stati, di identificazione e localizzazione dei cittadini americani⁸. Da qui quindi la necessità, che essendo incerti i meccanismi identificativi della persona, il diritto di voto è esercitabile solo adempiendo alla condizione d'isciversi in un registro di elettori, un meccanismo spesso indicato per spiegare le basse percentuali di partecipazione alle urne che caratterizzano quel sistema e su cui spesso si sono appuntate critiche di incostituzionalità⁹.

⁷ L'istituto ora conosce una regolamentazione a livello federale con l'adozione, nel 1993, del *National Voter Registration Act*, su cui, per alcune annotazioni, E. MOSTACCI, *Le primarie negli Stati Uniti: partecipazione politica e ruolo dei partiti nelle elezioni presidenziali americane*, cit., p. 685, nota 58.

⁸ Per una sintesi efficace delle ragioni storiche dell'adozione di meccanismi di registrazione dell'elettorato S. FABBRINI, *Che cosa sono le primarie americane?*, in *La Meridiana di Rivoli.it*, consultabile in http://www.lameridianadirivoli.it/index.php?option=com_content&view=article&id=177:per-capire-le-primarie-americane&catid=44:liberopensatore&Itemid=72

⁹ Per un rilievo sull'incidenza dell'istituto sulle basse percentuali di *turn out* G.F. FERRARI, *I sistemi elettorali negli Stati Uniti*, cit., p. 289 ss.; per considerazioni critiche circa la sua legittimità D.S. JAMES, *Voter Registration: A Restriction on the Fundamental Right to Vote*, in *Yale L. J.*, 96 (1987), p. 1615 ss.; sugli effetti discriminatori fino alla modifica intervenuta con il *Voting Rights Act* del 1982, S.L. LAPIDUS, *Eradicating Racial Discrimination in Voter Registration: Rights and Remedies under the Voting Rights Act Amendments of 1982*, in *Fordham L. Rev.*, 52 (1983), p. 93 ss.; il meccanismo di voto condizionato ad una registrazione negli elenchi elettorali solleva tutt'ora le perplessità di porre in una condizione di sfavore le minoranze etniche ed i gruppi sociali appartenenti alle classi basse, problemi sui cui anche di recente si sono prodotte alcune indagini empiriche A.M., LEE, *Don't Save the Date: How More Restrictive State Voter Registration Deadlines Disenfranchise Minority*

3. Il meccanismo della registrazione degli elettori in appositi elenchi, già oggetto di critiche nel sistema dove trova una più larga diffusione, si arricchisce di ulteriori dubbi di legittimità rispetto al rischio che le informazioni contenute in questi elenchi possano essere pubblicamente diffuse. La circostanza che la procedura di voto, nel caso in esame, non sia oggetto di una norma di legge ma affidata all'autoregolamentazione dei partiti che compongono lo schieramento politico che indice le "primarie" ci pare che possa permettere d'inquadrare la fattispecie nella problematica dei limiti che è lecito porre all'autonomia collettiva privata; di fatti, il concorrere di più "soggetti dell'attività giuridica", come nel caso dei partiti di uno schieramento elettorale, alla definizione di regole vincolanti è evidentemente un'ipotesi di esercizio di attività negoziale che produce effetti su soggetti che non sono parti dell'accordo originario¹⁰; ci si deve quindi interrogare se, anche su questo terreno, possa essere riconosciuta un'efficacia orizzontale dei diritti fondamentali, nel senso che, rispetto all'esercizio di questo potere privato, si possa opporre il limite della protezione della riservatezza dei soggetti toccati dagli effetti dell'atto di autonomia collettiva¹¹.

Movers, in *Colum. J. L. & Soc. Pobs.*, 43 (2009-2010), p. 245 ss.; P. DE OLIVEIRA, *Same Day Voter Registration: Post-Crawford Reform to Address the Growing Burdens on Lower-Income Voters*, in *Geo. J. on Poverty L. & Pol'y*, 16 (2009), p. 345 ss.

¹⁰ Il tema del contenuto e dei limiti dell'autonomia privata collettiva è legato alla vicenda storica e pratica dell'efficacia del contratto collettivo di lavoro ed ha trovato una compiuta rappresentazione teorica nel pensiero di F. SANTORO-PASSARELLI di cui si v. i contributi raccolti in *Saggi di diritto civile*, vol. I, Napoli, 1961, p. 103 ss.; per i successivi svolgimenti il richiamo è d'obbligo a P. RESCIGNO, *L'autonomia dei privati*, in Id., *Persona e comunità*, vol. II, Padova, 1988, p. 422 ss. (per una riflessione aggiornata dello stesso A. si v. ora *L'autonomia dei privati*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2012, p. 15 ss.); allo stesso modo, nel sistema americano, la legislazione che disciplina la materia dell'accesso e delle procedure per le primarie vive in conflitto con l'autonomia rivendicata dai partiti politici, su cui per alcuni cenni, anche con riferimenti alla giurisprudenza della Corte suprema federale, G.F. FERRARI, *I sistemi elettorali negli Stati Uniti*, cit., p. 288; E. MOSTACCI, *Le primarie negli Stati Uniti: partecipazione politica e ruolo dei partiti nelle elezioni presidenziali americane*, cit., p. 686 ss., dove si mette in luce che la regolamentazione delle "primarie" è il prodotto del concorso tra legislazione statale e statuti interni delle formazioni partitiche.

¹¹ Che l'autonomia dei privati non si possa tradurre in una zona sottratta al regolamento ed al controllo del potere pubblico ce lo ricorda P. RESCIGNO,

Da questo punto di vista appare senz'altro opportuno il ricorso davanti al Garante, che, nell'impugnare le regole di voto sotto il profilo della potenziale violazione della legge sul trattamento dei dati personali che avrebbe comportato la formazione di albi degli elettori da rendere pubblici successivamente all'espletamento delle consultazioni "primarie", ha fornito l'occasione all'autorità amministrativa di riaffermare l'applicazione di alcune regole rispetto alla raccolta ed uso di "dati sensibili" e d'invocare il rispetto di alcuni principi ispiratori contenuti nel *Codice* del 2006.

Il Garante per la protezione dei dati personali inquadra la fattispecie della raccolta delle adesioni in albi degli elettori delle primarie e delle dichiarazioni d'impegno a sostenere la coalizione organizzatrice del voto all'interno del contenuto dell'art. 26 del *Codice*, che dispone specifiche garanzie in materia di trattamento di dati sensibili; alla luce di questa disposizione, egli afferma che la raccolta di questi dati, in occasione di elezioni primarie, non è un'ipotesi in cui si possa derogare alla manifestazione di un consenso scritto da parte del soggetto titolare dell'informazione ed anzi la manifestazione di volontà non solo deve essere espressa ma anche garantita rispetto ai predicati di libertà e consapevolezza ed essere specifica rispetto ad un trattamento chiaramente individuato¹².

Il riferimento all'individuazione del trattamento cui il dato personale è destinato, da operare prima della manifestazione del consenso e quindi da inserire all'interno dell'informazione che si somministra al momento del voto, viene ulteriormente specificato nel senso che la raccolta deve rispettare i principi di necessità, finalità e proporzionalità, posti dagli artt. 3 e 11 del *Codice*¹³.

L'autonomia dei privati, cit., p. 426; mentre se a questo controllo possa appartenere anche una *Drittwirkung* dei diritti fondamentali è un tema che ha largamente impegnato la dottrina giuridica nella seconda metà del secolo scorso, su cui, all'interno di una vasta letteratura, per quella italiana ci pare sufficiente ricordare la ricerca, accurata anche circa i termini in cui esso si sviluppò nell'ambiente tedesco, di G. LOMBARDI, *Potere privato e diritti fondamentali*, Torino, 1970.

¹² Sulla disciplina speciale del trattamento dei "dati sensibili" S. M. MELLONI, *Il trattamento dei dati da parte dei soggetti privati: la disciplina del consenso*, in *Il Codice del trattamento dei dati personali*, a cura di V. Cuffaro, R. D'Orazio e V. Ricciuto, Torino, 2007, p. 215 ss.

¹³ Sull'origine e sulla successiva elaborazione dogmatica del principio di proporzionalità e di necessità, recepiti dal *Codice* ed ora invocati in una

Da quest'affermazione conseguono una serie di ricadute rispetto alla soluzione specifica del quesito sollevato con il ricorso. L'autorità garante, infatti, si affretta a sancire il divieto di qualsiasi forma di pubblicazione ed ammette la eventuale diffusione all'esterno solo se ciò sia "indispensabile" in rapporto alle finalità perseguite, che rimangono quelle di verificare la regolare procedura di voto nell'ambito delle consultazioni. Al fine di garantire l'efficacia di queste prescrizioni, la conservazione di questi dati sensibili deve conformarsi ad elevati *standard* di sicurezza, il che vuol dire, per i soggetti organizzatori, dotarsi di misure di prevenzione e di cautela finalizzate ad evitare il rischio che le informazioni contenute negli albi degli elettori e negli elenchi dei sottoscrittori possano essere illegittimamente sottratte da parte di terzi, non solo rispetto al momento della raccolta ma anche nella fase successiva della conservazione.

Le prescrizioni formulate dal Garante, che ribadiscono la specialità del trattamento, confermano la particolare sensibilità dell'oggetto delle informazioni che si raccolgono in occasione di questo tipo di consultazioni; esse appaiono diverse dalle ordinarie manifestazioni elettorali in quanto la mera partecipazione del soggetto al voto è indice evidente del suo orientamento politico e lo espone così a tutti i rischi di trattamento discriminatorio che la diffusione dell'informazione comporta. Del resto, la peculiarità della fattispecie, e quindi la specialità della disciplina che incrocia, ci viene confermata già dallo stesso *Codice*, che prevede, all'art. 62, una disposizione in materia d'informazioni contenute nelle liste elettorali, che sono qualificate d'interesse pubblico e di cui si ammette la possibilità che siano consultate per le finalità definite dall'art. 177, comma 5¹⁴.

fattispecie di esercizio di un potere privato collettivo, si v. le puntuali indicazioni di G. RESTA, *Il diritto alla protezione dei dati personali*, in *Il Codice dei dati personali. Temi e problemi*, a cura di F. Cardarelli, S. Sica e V. Zeno-Zencovich, Milano, 2004, p. 45 ss.; su questo profilo della disciplina del trattamento dei dati personali v. anche R. D'ORAZIO, *Il principio di necessità nel trattamento dei dati personali*, in *Il Codice del trattamento dei dati personali*, cit., p. 19 ss.

¹⁴ Per una ricostruzione della disciplina del trattamento delle informazioni contenute nelle liste elettorali alla luce delle novità introdotte dal *Codice* A. ZITO, *Registri pubblici e albi professionali. Stato civile, anagrafi e liste*

4. Vi sono inoltre alcune questioni riconducibili alla vicenda in esame che, sebbene non specificatamente riportate all'attenzione del Garante, meritano qui di essere quanto meno segnalate al lettore.

Al di là dei problemi di diffusione esterna delle informazioni contenute negli elenchi degli elettori alle primarie, ulteriori dubbi di legittimità intorno alle modalità di accesso al voto possono prospettarsi segnatamente in ordine all'obbligatorietà della sottoscrizione di una dichiarazione di impegno a sostenere in futuro lo schieramento elettorale dei partiti che organizzano le primarie, qualunque sia l'esito del voto.

Sebbene a questa sottoscrizione appare evidente che non si possa attribuire alcun effetto giuridico di portata tale che si debba ritenere il soggetto vincolato ad adempiere (un'ipotesi che determinerebbe una violazione grave della libertà di esercizio del voto), ci si può chiedere se sia legittimo chiedere ai partecipanti la sottoscrizione come condizione per poter essere ammessi al voto. L'illegittimità dello "scambio", che si muove lungo il sinallagma determinato dall'ammettere il soggetto al voto a fronte di una dichiarazione che lo vincoli per il futuro nel suo orientamento di voto, ci pare che possa essere indicata nel fatto che ci si trovi di fronte ad una "condizione" illegittima apposta all'esercizio di una manifestazione del pensiero, cui la partecipazione ad elezioni primarie, non regolate dalla legge, deve essere ricondotta.

Ulteriormente sui limiti dell'autonomia privata collettiva cade la considerazione, anch'essa da formulare con accenti critici, se la fissazione di requisiti di partecipazione ad una manifestazione politica, come le elezioni "primarie", possa essere affidata ad una scelta rimessa ai partiti o agli schieramenti elettorali, soprattutto quando, questi tentativi di predeterminazione dei soggetti legittimati, si fondi sul ricorso a categorie e concetti come "elettorato o elettore di centrosinistra", "elettorato o elettore di centrodestra", "elettorato o elettore moderato" e "elettorato o elettore progressista".

elettorali, in *Il Codice del trattamento dei dati personali*, cit., p. 371 ss., in part. p. 374.

Al fianco della difficoltà indubbia di definire i confini di queste espressioni, che già sul terreno della letteratura politologica ricevono soluzioni diverse per divenire poi sfuggenti ed astratte sul terreno della identificazione sociologica, si avverte grave il rischio di pervenire al risultato di una classificazione degli individui in classi o categorie sociali di appartenenza in ragione dell'orientamento politico, rispetto ad un momento delicato della vita democratica, che coincide con il bilanciamento tra le istanze di partecipazione dei singoli e l'affermazione delle prerogative dei gruppi.

